CAMERA DEI DEPUTATI N. 1075

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELANDRI

Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto il Comitato nazionale di bioetica è stato istituito per la prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 marzo 1990, a seguito di reiterati ordini del giorno e risoluzioni in tal senso approvati in sede parlamentare. La scelta che allora si fece fu di istituire tale organo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri attribuendo coerentemente al Presidente del Consiglio la nomina dei componenti il Comitato. Per effetto di questa scelta, è stata dunque la Presidenza del Consiglio a procedere in successive occasioni alla nomina di nuovi membri, a seguito delle dimissioni presentate per contingenti necessità da taluni membri nominati, e per effetto del succedersi di governi portatori di diverso indirizzo politico.

L'iniziativa assunta dal Governo Berlusconi di procedere ad una profonda modifica degli indirizzi di pensiero e scientifici rappresentati nel Comitato – a seguito della quale autorevoli e prestigiosi membri del comitato, che illustrano il nostro Paese nei più noti consessi scientifici mondiali, hanno per protesta rassegnato le proprie dimissioni – pone l'esigenza di una tempestiva correzione della scelta operata in sede istitutiva del Comitato.

Il Comitato è chiamato ad operare, a somiglianza di organismi analoghi nati in questi anni in altri Paesi avanzati, in un campo delicatissimo. Il continuo affinarsi delle metodologie scientifiche e delle tecniche di laboratorio in campi come le tecniche di procreazione assistita, la possibilità di preservare organi e tessuti a fini

4di trapianto e innesto, le tecniche di rianimazione protratta, lo sviluppo della farmacologia psicoattiva, e analogamente proseguendo, aprono problemi delicatissimi di natura etica. L'avanzamento della scienza pone su ognuna di queste frontiere applicative il problema del limite di rispetto della natura e dell'uomo, e delle conseguenze giuridiche, sociali, civili e culturali che dalle scelte compiute derivano e deriveranno inevitabilmente. Si tratta di problemi nel nostro Paese particolarmente vivi, stante la persistente assenza di norme vigenti in materie come ad esempio le tecniche di procreazione assistita.

È molto ampia – e non occorre in questa sede ricordare – la produzione di fonti e indirizzi delle diverse istituzioni e organismi internazionali competenti in materia, che richiamano la necessità di porre a base dell'azione del Comitato di bioetica, e dei similari organi istituiti in altri Paesi, non certo un'improponibile accezione di " etica di Stato ", bensì il compito di svolgere azione maieutica all'operato di Governo, Parlamento, e comunità scientifica e degli operatori, al fine di contemperare tutti i diversi aspetti investiti dalle questioni in un'equilibrata visione scientifica e culturale, che consenta di fissare con l'ausilio di un vasto concerto di competenze, e dell'insieme dei diversi filoni religiosi e morali, princìpi, limiti e norme a cui l'etica deontologica degli operatori debba attenersi.

L'iniziativa assunta dal Governo Berlusconi alterò significativamente i criteri di un'equilibrata composizione del Comitato. Sarebbe assai grave non accogliere la viva protesta espressa da esponenti della comunità scientifica il cui profilo personale esclude qualunque ipotesi di polemica ispirata a contigenti fini politici. E sarebbe ancor più grave acconciarsi ad un'incrinatura della atmosfera di assoluta collaborazione, che ha consentito al Comitato di esprimere pareri e indirizzi guardandosi dal doverli adottare ordinariamente secondo logiche di maggioranza e minoranza – pur essendo naturalmente doveroso tenere aperta questa possibilità.

A tal fine la presente iniziativa legislativa propone di modificare le precedenti disposizioni in materia di nomina del Comitato, attribuendo la relativa facoltà ai Presidenti delle Camere. Non si tratta assolutamente di rispecchiare nella composizione del Comitato la geografia parlamentare, bensì di far intervenire nel procedimento di nomina una più equilibrata serie di indirizzi al fine di scongiurare il ripetersi di nomine che – adottate dal Governo – inevitabilmente risentirebbero più direttamente degli effetti prevalenti dell'indirizzo politico risultato prevalente nel turno elettorale maggioritario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il Comitato nazionale per la bioetica, di seguito denominato « Comitato », con compiti di studio, consulenza e di informazione sui problemi etici scaturenti dal progresso della ricerca scientifica e tecnologica nei campi della biologia, della medicina, della salute e della sperimentazione nel mondo animale e vegetale, e sui problemi etici relativi al rapporto tra ambiente e salute.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1 il Comitato ha altresì il compito di:

a) elaborare, anche avvalendosi della facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri Paesi, nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione del campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

b) formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi e su qualsiasi altro atto sottoposto al suo esame dal Presidente del Consiglio dei ministri e da ciascun Ministro per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire delle ricerche e con la comparsa di nuove possibili applicazioni, avuto riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori, così come sono riconosciuti dalla Costituzione e dagli atti internazionali ai quali l'Italia aderisce, e avuto riguardo, altresì, all'esigenza del rispetto per gli animali e alla salvaguardia della biodiversità;

c) prospettare soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico, sia alla protezione da even-

tuali rischi per i pazienti trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

d) fornire, nelle materie di propria competenza, pareri alle rappresentanze governative in sede europea e internazionale;

e) promuovere la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica.

3. Il Comitato collabora con il Ministro della pubblica istruzione per l'elaborazione di programmi di formazione scolastica, e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'elaborazione di programmi di formazione universitaria. Collabora altresì con il Ministro della sanità per l'elaborazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario.

ART. 2.

1. La composizione del Comitato deve assicurare la presenza di esponenti delle principali correnti di pensiero del Paese che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso.

2. Il Comitato è composto da 36 membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Sono altresì membri del Comitato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il presidente del Consiglio superiore di sanità, il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici e il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

4. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata la presenza di esperti nelle seguenti materie; embriologia, ricerca e sperimentazione biologica, biomedica e farmacologica, ingegneria e manipolazione genetica; ricerca e sperimentazione anche nel mondo animale e vegetale; organizzazione sanitaria; tutela dell'ambiente; diritto civile e penale; sociologia; filosofia e bioetica.

5. I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 3.

1. Il Comitato elegge al suo interno un presidente e due vicepresidenti e disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

2. Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire, nell'ambito del Comitato, sottogruppi designando i rispettivi coordinatori.

3. L'attività dei membri del Comitato non è retribuita, salvo il rimborso spese ed un gettone di presenza.

ART. 4.

1. Il Comitato nazionale di bioetica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 5.

1. Alle spese di funzionamento del Comitato, si provvede mediante stanziamento da inscrivere in apposito capitolo, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e da determinare in sede di legge finanziaria.

2. Dalla data di costituzione del Comitato cessa di operare il Comitato nazionale di bioetica costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1994.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disposto il collocamento fuori ruolo di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare all'ufficio di segreteria del Comitato. Il trattamento retributivo e previdenziale resta a carico dell'amministrazione di provenienza.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1075
Lire 500